
Ordinanza commissariale 17 dicembre 2002, n. 133

Crisi sismiche iniziate il 12 maggio 1997 e il 26 settembre 1997 - Ulteriori modifiche ed integrazioni all'Ordinanza commissariale n.61/97 - Disposizioni in ordine alla ultimazione dei lavori e alla concessione dei contributi straordinari di cui alla D.G.R. n. 691/2002.

(S.O. n. 1 al B.U.R. n. 59 del 31.12.2002)

Vista l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato al coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, con la quale il Presidente della Regione dell'Umbria è stato nominato Commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 2668/97, come modificato dall'art. 4 dell'O.M. n. 2694/97 e dall'art. 8 dell'O.M.n. 2706/97, recante disposizioni in ordine alla concessione di contributi per interventi di riparazione di danni e di miglioramento sismico di unità immobiliari ricomprese in edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili o agibili con provvedimento, al fine di consentire un rapido rientro dei nuclei familiari residenti nelle abitazioni principali;

Visto l'articolo 4, commi 3 e 5, del D.L. n. 6/98 convertito con legge n. 61/98;

Vista l'ordinanza commissariale n. 61 del 18 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti infine l'art.2, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 8 del 19 gennaio 2000 e l'art.1 dell'ordinanza commissariale n.129 del 8 novembre 2000 con i quali sono state dettate specifiche disposizioni volte a favorire il completamento degli interventi attivati ai sensi e con i benefici previsti dall'ordinanza commissariale n. 61/97;

Rilevato che, sebbene le predette disposizioni abbiano nella sostanza consentito di raggiungere l'obiettivo prefissato del completamento degli interventi e del conseguente rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari sgomberati, continuano ad essere segnalati da parte di alcuni comuni casi sporadici di interventi la cui mancata ultimazione entro i termini stabiliti non è direttamente imputabile ai proprietari aventi diritto;

Atteso che il regime sanzionatorio previsto per la mancata ultimazione dei lavori entro i termini stabiliti con le richiamate disposizioni normative comporta, secondo il combinato disposto dall'art.10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e dall'art.3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, la decadenza dal contributo per i proprietari inadempienti ovvero l'attivazione da parte dei comuni interessati dei poteri sostitutivi, limitatamente ai soli edifici nei quali risiedevano nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi o anche nuclei familiari, diversi da quello del proprietario, che beneficino o hanno beneficiato del contributo per l'autonoma sistemazione;

Ravvisata l'opportunità di subordinare l'emissione dei provvedimenti di decadenza dei contributi, previsti dall'art.10, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 61/97, nonché l'attivazione, ai sensi dell'art.3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, dei poteri sostitutivi da parte dei Comuni ad una preventiva diffida ad adempiere entro un congruo termine;

Vista infine la deliberazione della Giunta regionale n. 691 del 29 maggio 2002 con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi straordinari a fondo perduto, previsti dall'art.52, comma 27, della legge n. 448/2001, per il finanziamento del maggiore costo degli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili privati rispetto al contributo concesso ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 61/97;

Ritenuto di dover adeguare le disposizioni dettate dall'ordinanza commissariale n. 61/97 e successive modificazioni ed integrazioni a quanto stabilito al punto 2, lettera f), della sopracitata D.G.R. n. 691/2002;

ORDINA

Art. 1

1. Qualora i lavori non vengano ultimati entro i termini stabiliti ai sensi del combinato disposto dall'art.10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97, così come modificato ed integrato dall'art.2 dell'ordinanza n. 8/2000, e dall'art.1 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, il Comune procede alla revoca del contributo concesso, ovvero all'attivazione dei poteri sostitutivi nei casi espressamente previsti dall'art.3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti interessati, entro un termine comunque non superiore a mesi sei stabilito dal Comune stesso in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
2. Nel caso in cui il termine di ultimazione dei lavori risulti scaduto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, il Comune procede alla diffida dei soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa;
3. Nel caso di lavori ultimati oltre i termini stabiliti, ma comunque prima della data di pubblicazione della presente ordinanza, non si procede all'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art.10 dell'ordinanza commissariale n. 61/97 e dall'art.3 dell'ordinanza commissariale n. 129/2000;

Art. 2

OMISSIS

1.(1)
2.(2)

(1) Aggiunge i commi 3 quater e 3 quinquies all'articolo 7 dell'Ordinanza commissariale del 18 novembre 1997, n. 61.
(2) Sostituisce il comma 8, dell'art. 7, dell'Ordinanza commissariale del 18 novembre 1997, n. 61.